

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

La **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano nella sua qualità di legale rappresentante p.t., agli effetti di questo atto rappresentato dalla dirigente della Sezione Regionale competente, Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, con sede in Bari, alla via Gentile, n. 52, dott.ssa Caterina M. Angiolillo;

E

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA CESSATA U.S.L. LE/7, in persona del suo liquidatore, dott.ssa Silvana Melli – Direttore Generale ASL LE – per la carica domiciliato in Lecce, alla via Miglietta, n. 5, da una parte,

E

il sig. PAOLO PETRANCA, nato a Corigliano d'Otranto, il 27 giugno 1955 (C.F.: PTRPLA55H27D006S), ed ivi residente alla via Lecce, n. 38;

la sig.ra ANNA MARTI, nata a Corigliano d'Otranto, il 20 gennaio 1967 (C.F.: MRTNNA67A60D006S), ed ivi residente alla via Lecce, n. 38;

il sig. MATTEO PETRANCA, nato a Galatina, il 10 febbraio 1994 (C.F.: PTRMTT94B10D862F), ed ivi residente alla via Lecce, n. 38, rappresentato dai sigg.ri Petranca Paolo e Marti Anna;

avv. ROSARIA ROMANO, nata a Maglie, il 24 aprile 1964, (C.F.: RMNRSR64D64E815I), con studio legale in Maglie, alla via Scorrano, n. 59.

PREMESSO CHE

1) Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 1997, i signori Petranca Paolo e Marti Anna, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul (all'epoca) minore Petranca Matteo, avevano convenuto, dinanzi al Tribunale di Lecce, la AUSL LE/1, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dal figlio Petranca Matteo a causa di errore medico dagli stessi imputato agli operatori sanitari dell'Ospedale "S. Caterina Novella" di Galatina (LE), in data 25 febbraio 1994.

2) Nel corso del giudizio, a seguito delle richieste di chiamata in causa e della relativa

autorizzazione, si erano costituite la Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria USL LE/7, la Compagnia di Assicurazioni Assitalia S.p.A., mentre veniva estromessa la AUSL LE/1 per difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso.

3) Nelle more dello svolgimento del giudizio, in data 12 novembre 2002, la Compagnia di Assicurazioni Assitalia S.p.A., in forza di polizza assicurativa vigente al momento del sinistro, liquidava agli attori le somme di € 154.937,00 per il danno subito *jure proprio*, e di € 619.748,00 per il danno subito dal figlio, all'epoca minore, Petranca Matteo.

4) In tale circostanza, i coniugi Petranca – Marti sottoscrivevano quietanza liberatoria, dichiarando di “*accettare tale somma in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro ... non avendo più nulla da pretendere da chicchessia, rinunciando ad ogni azione penale e civile*”.

5) Liquidati i predetti importi, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/7 chiedevano che il Giudice adito dichiarasse cessata la materia del contendere, in quanto la Compagnia di Assicurazioni aveva provveduto, a titolo di transazione, al pagamento di quanto dovuto, gli attori avevano espressamente dichiarato di rinunciare ad ogni altra azione legale, e le altre parti avevano dichiarato di voler profittare della transazione intervenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1304 c.c. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

6) Con sentenza n. 2021 depositata in data 18 settembre 2012, il Tribunale di Lecce, disattendendo le richieste formulate dalla Regione Puglia, accertava e dichiarava il diritto al risarcimento del danno nella misura di € 643.265,23 per il minore Petranca Matteo, e di € 122.532,00 per ciascuno dei genitori, nonché di € 50.000,00 per spese mediche, oltre rivalutazione, interessi, spese e competenze del giudizio. Per l'effetto, il Giudice condannava la Regione Puglia, in solido con la Gestione Liquidatoria della USL LE/7, alla corresponsione delle somme così come indicate in sentenza, decurtate delle somme già corrisposte da parte della Compagnia di Assicurazione, valutate a titolo di acconto su quanto effettivamente dovuto.

7) Con atto di appello notificato in data 14 giugno 2013, l'Avvocatura Regionale ha chiesto l'annullamento e la riforma della sentenza di primo grado, e, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata. Con ordinanza del 25 novembre 2013, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'inibitoria sul presupposto che, *prima facie*, non vi fossero gli estremi del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* tali da giustificare la sospensione dell'efficacia della pronuncia del giudice.

8) Con atto di precetto notificato in data 12 maggio 2014, cui ha fatto seguito l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 8 agosto 2014, i coniugi Petranca – Marti hanno dato avvio alla procedura esecutiva. Sono quindi state pignorate somme, presso il Tesoriere della Gestione Liquidatoria USL LE/7, fino a concorrenza di € 3.182.221,065, a fronte di un credito a base di precetto di € 2.121.480,71.

9) A seguito di tale pignoramento, la Regione Puglia ha proposto opposizione all'esecuzione, sollevando, in particolar modo, l'eccezione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi e, dunque, al *quantum debeatur*. L'ente ha chiesto il rigetto delle avverse pretese e, in via gradata e subordinata, che fosse disposta CTU per la esatta determinazione e quantificazione delle somme da liquidare ai danneggiati.

10) La controversia è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, con udienza per la assegnazione delle somme fissata per la data del 18 aprile 2016, concessa su espressa richiesta di tutte le parti costituite.

11) Le parti intendono definire in via transattiva tutte le controversie in corso, a completa tacitazione di ogni pretesa creditoria derivante dai detti procedimenti, spese legali e compensi professionali inclusi. Nello specifico, le parti, così come in epigrafe indicate, intendono definire in via conciliativa ogni questione relativa alle pretese risarcitorie inerenti al danno subito dal sig. Petranca Matteo presso l'Ospedale "S. Caterina Novella" di Galatina (LE), in data 25 febbraio 1994.

12) I sigg.ri Petranca Paolo, Marti Anna e Petranca Matteo, nonché l'avv. Rosaria Romano, nella sua qualità di difensore dei predetti ed in proprio, per quanto concerne il recupero delle spese e delle competenze legali maturate, con il presente atto dichiarano di rinunciare alla procedura esecutiva attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, Sezione delle Esecuzioni Mobiliari, R.Es. n. 3797/2014. Contestualmente la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/7, con il presente atto, dichiarano di rinunciare al giudizio di opposizione all'esecuzione contraddistinto dal richiamato n. 3797/2014 R.Es., pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, Sezione delle Esecuzioni Mobiliari. I sigg.ri Petranca Paolo, Marti Anna e Petranca Matteo e l'avv. Rosaria Romano, da una parte, e la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/7, dall'altra, in ragione della cessata materia del contendere si impegnano a presentare istanza congiunta per la declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo.

13) La Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/7, da una parte, ed i sigg.ri Petranca Paolo, Marti Anna e Petranca Matteo, dall'altra, dichiarano sin da ora di rinunciare, con la stipula del presente atto, al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, contraddistinto dal n. 696/16 R.G. Contestualmente, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/7, da una parte, ed i sigg.ri Petranca Paolo, Marti Anna e Petranca Matteo, dall'altra, si impegnano a presentare istanza congiunta per la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere.

14) I sigg.ri Matteo Petranca, Anna Marti ed il sig. Matteo Petranca, si impegnano a rinunciare a qualunque pretesa nonché a qualunque altra azione civile e/o penale instauranda in reazione al danno subito dal sig. Matteo Petranca presso l'Ospedale "S. Caterina Novella" di Galatina (LE), in data 25 febbraio 1994.

* * *

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, le parti, come in epigrafe meglio individuate,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) La premessa e gli allegati tutti costituiscono parte integrante del presente atto di transazione.

2) La Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/7, in ottemperanza al dispositivo di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce, n. 2012 del 18 settembre 2012, al solo fine di definire transattivamente le controversie pendenti e per non proseguire ulteriormente i giudizi

pendenti tra le parti, che potrebbero comportare notevole aggravio di spese e di interessi, hanno deciso di corrispondere a titolo di sorte capitale in favore dei Sigg.ri Petranca Paolo, Marti Anna, Petranca Matteo, e a titolo di spese e competenze professionali in favore dell'Avv. Rosaria Romano, a fronte delle somme così come specificate in sentenza, e dettagliatamente riportate negli atti relativi alla procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, R.Es. n. 3797/2014, che si allegano al presente atto, gli importi di cui al successivo punto 3).

3) A fronte del suddetto credito, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/7 offrono ai sigg.ri Paolo Petranca, Anna Marti e Matteo Petranca a transazione e stralcio di tutto quanto dovuto, nulla escluso, la somma complessiva di € 900.000,00 comprensiva delle spese legali e dei compensi professionali maturati in ogni giudizio dall'avv. Rosario Romano anche per l'assistenza al presente atto di transazione.

4) I Signori Paolo Petranca, Anna Marti e Matteo Petranca dichiarano di accettare la predetta somma loro offerta, di ritenersi totalmente soddisfatti e di non aver null'altra a che pretendere;

5) L'avv. Rosaria Romano dichiara di ritenere soddisfatto ogni suo credito per spese legali e compensi professionali maturati per l'attività svolta nei giudizi pendenti, nonché per la redazione del presente atto di transazione, e di non avere più nulla a pretendere da parte della Regione Puglia nonché delle Gestioni liquidatorie della cessata USL LE/7 per qualsiasi altra attività professionale svolta fino alla data di sottoscrizione del presente atto.

6) Gli avvocati Rosaria Romano, Maria Rosaria Avagliano e Roberto Frassanito rinunciano al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale.

7) Le Regione Puglia offre le predette somme così come autorizzate da DGR n. _____ del _____, che qui si allega.

8) La somma sarà corrisposta alle parti in un'unica soluzione, nei tempi richiesti dalla normativa vigente per la redazione degli atti amministrativi propedeutici all'impegno e liquidazione a mezzo bonifico sui conti correnti dei soggetti creditori, e precisamente:

- la somma di € 300.000,00 nei confronti del sig. Paolo Petranca;
- la somma di € 600.000,00 nei confronti dei sigg.ri Marti Anna e Petranca.

9) L'erogazione delle somme a favore dei sigg.ri Petranca Paolo, Marti Anna e Matteo Petranca, n dell'avv. Rosaria Romano sarà comunque soggetta ai controlli previsti ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73.

9) Fermo restando quanto previsto ai punti 11, 12, 13 della premessa, sigg.ri Matteo Petranca, Anna Marti e Matteo Petranca si impegnano a rinunciare a qualunque altra pretesa nonché a qualunque altra azione civile e/o penale relativa alle pattuizioni della presente transazione.

10) La Gestione Liquidatoria della ex USL LE/7, in persona del legale rappresentante pro tempore, si impegna a rinunciare alla richiesta di pagamento delle spese e competenze sopportate dal legale esterno incaricato, avv. Roberto Frassanito, per le attività svolte sino al momento di sottoscrizione del presente atto di transazione, e di non avere più nulla a pretendere da parte della Regione Puglia.

11) Il pagamento delle somme di cui al presente atto di transazione, ovvero l'adozione della determina dirigenziale di impegno e liquidazione conseguente, sono subordinate alla acquisizione

da parte della competente Sezione Regionale degli atti di rinuncia al giudizio e/o alla presentazione di istanza al giudice di dichiarazione della “cessata materia del contendere” ovvero ad ogni altro adempimento conseguente, nei tempi tecnici necessari all’adempimento.

12) La Regione Puglia, per mezzo della Sezione Regionale competente, si impegna ad adottare la determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione delle somme derivanti dal presente atto di transazione entro i termini massimi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, e ad erogare contestualmente le somme nei tempi tecnici necessari all’adempimento.

13) Il presente atto viene redatto in sette copie originali, una per ciascuna delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, _____

La Dirigente della Sezione GFS

(dott.ssa Caterina M. Angiolillo) _____

L’avvocato incaricato della Regione Puglia

(avv. Maria Rosaria Avagliano) _____

Il Direttore Generale ASL nella sua qualità di Commissario delle Gestioni

Liquidatorie della cessata USL LE/7

(dott.ssa Silvana Melli) _____

L’avvocato incaricato G.L. USL LE/7

(avv. Roberto Frassanito) _____

Petranca Paolo _____

Petranca Matteo _____

Marti Anna _____

avv. Rosaria Romano _____